

PREMESSA.

Si definisce “variante dell'impianto” la variazione all'impianto approvato, comprese le variazioni delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, oppure un suo potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente e sulla salute.

Gli interventi che non rientrano nella suddetta definizione di “variante” sono oggetto di sola informativa.

Gli interventi di mera manutenzione (ordinaria o straordinaria) o la sostituzione di parti di impianti a causa di usura o invecchiamento tecnologico che non producono alcun effetto sull'ambiente né comportino aumento delle potenzialità autorizzate, non sono soggetti a preventiva comunicazione né ad informativa.

UNA VARIANTE E' NON SOSTANZIALE quando la richiesta variazione delle caratteristiche o del funzionamento dell'impianto od il potenziamento dello stesso, non producono effetti negativi e significativi per l'ambiente e la salute.

Le varianti non sostanziali si distinguono in:

- a) varianti subordinate alla modifica/integrazione dell'autorizzazione;
- b) varianti subordinate a nulla-osta.

Si sottolinea che anche l'esercizio delle attività oggetto di variante non sostanziale può avvenire solo previa modifica/integrazione del provvedimento autorizzativo vigente o rilascio di nulla osta, a seconda del caso.

Varianti subordinate alla modifica/integrazione dell'autorizzazione in quanto hanno effetto su aspetti di carattere prescrittivo riportati nell'autorizzazione stessa che, pertanto, deve essere aggiornata prima della messa in esercizio delle modifiche richieste:

1. varianti che comportano modifiche operative o gestionali tali da necessitare la revisione della descrizione delle operazioni dell'impianto e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nell'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante;
2. attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) che comportino impatti esclusivamente su matrici ambientali già valutate nell'istruttoria precedente;
3. variazione nei quantitativi di rifiuti stoccati o trattati inferiore al 25% e tali comunque da non comportare il raggiungimento della soglia che comporti la necessità di procedere con la V.I.A. o con la verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;
4. introduzione di nuovi CER stoccati o trattati, senza che vi siano modifiche sostanziali ai cicli di recupero/smaltimento e senza introduzione di nuove operazioni di recupero/smaltimento;
5. varianti edilizie che comportano la realizzazione di nuove strutture all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato, che non necessitano di un titolo edilizio da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
6. modifica della geometria e della disposizione delle aree per il deposito ed il trattamento dei rifiuti all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato che non comportano la variazione delle quantità di rifiuti autorizzate;
7. modifiche inerenti al riposizionamento delle macchine/impianti destinati al trattamento dei rifiuti.

Varianti subordinate al nulla-osta:

Rientrano in questa casistica le modifiche non elencate nei paragrafi precedenti e che non hanno un effetto negativo sull'ambiente e sulla salute o su aspetti di carattere prescrittivo riportati nell'autorizzazione.

In tal caso il proponente invia istanza all'Autorità competente, dando evidenza della tipologia di intervento previsto, dei tempi di attuazione, della compatibilità degli stessi con l'autorizzazione vigente, delle caratteristiche tecniche dei nuovi impianti, ed una valutazione dalla quale emerga l'assenza di impatti negativi sull'ambiente e sulla salute, o, nel caso, il miglioramento degli impatti sull'ambiente. L'istanza sarà oggetto di valutazione da parte dell'Autorità competente che potrà respingerla, richiedere integrazioni o accettarla rilasciando il nulla osta. L'atto, se necessario, verrà aggiornato in occasione del primo procedimento utile.

In conseguenza della necessità di effettuazione di un istruttoria da parte dell'Autorità competente, **l'istante è tenuto al pagamento degli oneri istruttori** come definiti al punto 2.3 nell'allegato A alla D.G.R. n. 7/8882 del 24 aprile 2002.

Interventi oggetto di sola informativa non qualificabili come varianti, in quanto non producono alcun impatto sull'ambiente e sulla salute o, anzi, producono effetti migliorativi. In questi casi l'intervento può essere realizzato immediatamente, resta fermo l'ottenimento degli eventuali titoli autorizzativi o nulla osta previsti dalle norme di settore (es. vigili del fuoco, titoli edilizi, ecc.) e l'Autorità competente, se necessario, aggiornerà l'atto in occasione del primo procedimento utile.

1. Modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell'autorizzazione o interventi che hanno come unica finalità l'adeguamento delle funzionalità degli impianti per il raggiungimento delle prestazioni ambientali prescritte nell'autorizzazione; per tale casistica, nell'informativa deve essere indicata in maniera precisa la prescrizione dell'autorizzazione vigente a cui si riferisce l'intervento previsto.
Da ciò ne deriva che, ad esempio, qualora l'autorizzazione venga rilasciata con la prescrizione di ATO di modificare l'impianto per lo smaltimento delle acque, una volta che ATO avrà approvato il progetto e lo stesso sarà stato realizzato, basterà che il richiedente l'autorizzazione invii a Città metropolitana il layout dell'impianto aggiornato con le modifiche richieste da ATO e **la nuova cartografia verrà aggiunta nel fascicolo dell'impianto con una semplice presa d'atto**, andando a sostituire la cartografia precedentemente allegata, **qualora nell'autorizzazione non fosse già stata allegata la planimetria di progetto o in presenza di modifiche in corso d'opera che la rendano non più conforme allo stato di fatto alla conclusione dei lavori**. In caso contrario non vi sarà necessità di procedere con una presa d'atto.
2. Potenziamento, miglioramento o sostituzione di apparecchiature con altre della medesima tipologia, a condizione che garantiscano almeno la stessa efficienza di quelle precedenti e che non comportino aumento del volume totale dei rifiuti trattati, né modifica delle operazioni autorizzate, né variazioni delle emissioni in atmosfera, sull'impatto acustico o della tipologia e quantità degli scarichi idrici.
3. Modifiche operative e gestionali migliorative che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino, in aumento, le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate.
4. Sostituzione di serbatoi con nuovi serbatoi aventi caratteristiche tecniche tali da ridurre il rischio di contaminazione del suolo (ad esempio, sostituzione di un serbatoio a parete singola con un serbatoio a doppia parete) a condizione che siano collocati nella stessa area e siano rispettate le pertinenti norme tecniche e dimensionali.
5. **Riduzione di potenzialità di trattamento o volumetrie di stoccaggio autorizzate, senza modifiche al layout dell'impianto.**